Tribunale Ordinario di Caltagirone

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Caltagirone

N.51/2021 R.G.E.

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 29/09/2025, ad ore 12,32 innanzi al giudice esecuzione dr.ssa Agata Maria Patrizia Cavallaro, sono comparsi:

per il Fallimento n. 14/2019 Tribunale di Caltagirone l'Avv. Francesco Piccolo, il quale con riferimento alla relazione del custode e professionista delegato, Avv. Cristina Graziano, espone quanto segue. La supremazia del sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca per reati tributari, sui beni attratti alla massa fallimentare è stata sancita in maniera definitiva dalla Corte di Cassazione sezioni unite penali, con la sentenza n. 40797/2023 che così ha statuito: "L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari. Dopo un'attenta ricostruzione della cornice normativa, per le Sezioni unite i beni attratti alla massa fallimentare non sono appartenenti a persona estranea al reato e il sequestro preventivo prevale sul fallimento". Pertanto, la difesa del fallimento ritiene che sia opportuno procedere alla sospensione della vendita già fissata per il 6/10/2025, in attesa della definizione del procedimento penale n. 411/2025 R.G. Trib. Caltagirone, in modo da verificare se il sequestro preventivo apposto sull'abitazione di tipo civile, sita in Caltagirone Via Cappuccini Vecchi n. 46, identificata al catasto urbano al foglio 108 particella 194 sub. 10 sarà trasformato in confisca ex art. 240 c.p..

Al contempo, considerato che il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. non riguarda i locali di deposito (locale deposito di 64 mq, al N.C.E.U. del Comune di Caltagirone al foglio 108, alla particella 194 sub 7 e locale deposito di 112 mq, al foglio 108, alla particella 194 sub 9) e corte identificata al N.C.E.U. del Comune di Caltagirone al

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

foglio 108, particella 194 sub 8; condivide la richiesta del professionista delegato di richiamare il CTU, Ing. Giuseppe Mattia, al fine di verificare se i beni immobili non sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. possono essere venduti, previa stima, distintamente dall'abitazione civile sottoposta a sequestro preventivo.

E' presente l'Avv. Roberta Privitera, in sostituzione dell'Avv. Tito Monterosso, nell'interesse di AMCO, la quale rappresenta che il provvedimento di sequestro preventivo è stato notificato il 22/09/2025 e stante la ristrettezza del termine non è stato possibile acquisire la documentazione sottesa al procedimento penale che prima facie non appare opponibile al creditore procedente in considerazione della solvente circostanza che trattasi di un decreto di sequestro da invalidare successivo alla trascrizione del pignoramento, né conoscere l'esito della udienza fissata nel procedimento penale per il 17/09/2025. L'Avv. Privitera rappresenta anche che AMCO non si oppone cautelativamente alla sospensione della vendita fissata per il 06/10/2025 e chiede un breve termine per interloquire a quanto rappresentato dal professionista delegato e custode.

L'avv. Graziano quale custode si riporta alla relazione depositata .

L'ing. Giuseppe Mattia quale esperto che chiarisce che il sub 9 (locale deposito) è in comunicazione con il sub 10, (appartamento) attraverso una scala .Il sub 7 non è in comunicazione ma ha gli impianti in comune (idrico, elettrico e termico) quindi il lotto unico non può essere suddiviso in più lotti.

Il GE, dato atto sospende la vendita fissata per il 6.10.2025 e dà mandato al delegato di verificare l'esito del procedimento penale sopra indicato e rinvia all'udienza del 26.01.2026 h. 10,30

Il Giudice Onorario

dr.ssa A.M.Patrizia Cavallaro

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009